

**Indennità una tantum per lavoratori dipendenti-Art. 31, D.L. n. 50/2022**  
**Importo erogato automaticamente per il tramite del datore di lavoro: **200 Euro****

<b>Tipologia</b>	<b>Ulteriori requisiti/adempimenti</b>	<b>Accredito una tantum</b>
<b>Lavoratori dipendenti di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 234/2021*</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, dell'esonero contributivo di cui alla L. n. 234/2021 per almeno una mensilità</li><li>2) No titolarità di trattamenti di cui all'art. 32 del D.L. n. 50/2022 e relativa dichiarazione scritta da parte del lavoratore di non essere titolare di una delle prestazioni di cui al medesimo art. 32</li></ol>	Luglio 2022

*\*Articolo 1, comma 121, Legge n. 234/2021.*

*In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

**Altre indicazioni**

- 1) L'indennità spetta **una sola volta**, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro
- 2) L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali

20 maggio 2022

A cura di Area Normativa EPASA-ITACO